

D.A. n. 60/GAB.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il proprio D.A. 45/Gab. del 24 giugno 2021, recante l'istituzione e la modifica dei parametri della tassa d'ingresso ad alcuni Luoghi della cultura della Regione Siciliana;

VISTO il proprio D.A. 58/Gab. del 16 agosto 2021, regolante l'introduzione da pari data al 31 marzo 2022, ed esclusivamente per i gruppi di turismo organizzato che devono accedere ai Luoghi della cultura indicati all'articolo 1 dello stesso, e per i quali viene effettuata la comunicazione di cui all'articolo 2 dello stesso, della tassa d'ingresso previgente all'adozione del D.A. 45/Gab. del 24 giugno 2021;

VISTO il proprio D.A. 58/Gab. del 16 agosto 2021 con il quale sono state introdotte delle transitorie e parziali deroghe a quanto previsto nel D.A. 45/Gab. del 24 giugno 2021;

CONSIDERATO che le previsioni del D.A. 58/Gab. del 16 agosto 2021 producono effetti solo presso il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Telalro e Akrai;

VERIFICATO che per una migliore funzionalità della finalità del D.A. 58/Gab. del 16 agosto 2021 è opportuno rimodularne le previsioni dell'articolo 2.

Per quanto in preambolo specificato,

DECRETA

Articolo 1

L'articolo 2 del D.A. 58/Gab. del 16 agosto 2021 è sostituito dal seguente.

“Articolo 2

La comunicazione di cui all'articolo 1 va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo parcoarcheologico.siracusa@legalmail.it trasmettendo idonea istanza secondo il modello

allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto, scaricabile all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive>".

Articolo 2

Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel D.A. 45/Gab. del 24 giugno 2021 e nel D.A. 58/Gab. del 16 agosto 2021, non in contrasto con la previsione dell'articolo 1 del presente Decreto.

Articolo 3

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dei BB.CC. e I.S. per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, lì 16 settembre 2021

F.to L'Assessore
Alberto Samonà